



Unità di Staff Ufficio Legale e Contenzioso
Via S. La Franca n.72 – 90127 PALERMO
Tel. 091.655.5392 – Fax 091.655.5394

Prot.n. 449

PALERMO, lì 02.04.2012

ALLA C.A. DEL
SIG. CLAUDIO FORESTA

All'Avv. Maria Diliberto
Studio Legale
Via Nunzio Morello n.20
90144 PALERMO

Oggetto: Richiesta riformulazione delle parcelle relative ai contenziosi con la Ditta Gemeaz Cusin e Croce Siciliana Assistance.

Con riferimento ai contenziosi proposti dalla Ditta Gemeaz Cusin e dalla Croce Siciliana Assistance, i cui incarichi difensivi sono stati rispettivamente affidati alla S.V. con atti deliberativi adottati dalla Direzione di questa A.O.U.P. n.1082 del 13-12-2010 e n.781 del 08-08-2011, ed alle relative **parcelle recentemente inoltrate**, rispettivamente **di euro 85.027,29** (con ritenuta d'acconto di euro 13.506,63) e **di euro 20.888,69** (con ritenuta d'acconto di euro 3.312,95), non può quest'A.O.U.P. non rilevarne l'eccessiva onerosità determinata dall'applicazione delle tariffe professionali secondo i valori, per la Gemeaz di euro 12.225.000,00 (in realtà il prezzo unico a base d'asta per la fornitura di pasti giornalieri ammonterebbe ad una spesa complessiva annua presunta di euro 2.445.000,00), e per la Croce Siciliana di euro 4.500.000,00 (relativamente alla sola fase cautelare).

Ritiene, in verità, lo scrivente che l'oggetto di tali giudizi pendenti dinanzi al T.A.R., andrebbe individuato nel mero petitum, insuscettibile, come tale, di presentare un valore economico predeterminato, idoneo a costituire la base di calcolo per la liquidazione degli onorari.

In effetti in quest'ambito sembrerebbe collocarsi la decisione del Corte di Cassazione secondo cui *"va considerata di valore indeterminabile la controversia dinanzi al T.A.R. per l'annullamento di un atto amministrativo in quanto la causa petendi della domanda è l'illegittimità dell'atto e la sua eliminazione il petitum"* (Cass.Civile sez.II, 30.01.1997 n.932).

Pertanto la rilevanza del profilo patrimoniale della controversia potrebbe emergere laddove sia effettivamente proposta una domanda risarcitoria capace di consentire una adeguata misurazione economica della controversia.

Tale orientamento è stato avvalorato dalla Corte di Cassazione che con sentenza 19.08.2003 n.12178 ha ribadito che *"ai fini della determinazione degli onorari di avvocato la controversia innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto va considerata di valore indeterminabile, ove la causa petendi della domanda è la illegittimità dell'atto e il petitum la sua eliminazione, senza che rilevino ultronei risvolti patrimoniali della vicenda"*.

Ciò posto a seguito di quanto sopra rilevato, anticipato recentemente per le vie brevi dallo scrivente d'intesa con la Direzione di questa A.O.U.P., si inviano, unitamente alla presente le predette parcelle, al fine di consentire una riformulazione della stesse secondo i criteri sopra evidenziati e tenendo conto della quantificazione al minimo meno il 20% così come previsto espressamente negli atti deliberativi di incarico.

Nel ringraziare per la proficua collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile